



COMUNE DI SUMIRAGO

PROVINCIA DI VARESE

AVVISO

ISTITUZIONE "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO"

(Legge n. 353/2000)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rende noto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21.11.2000 n. 353, con deliberazione di G.C. n. 16 del 23.02.2023 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sumirago.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data odierna e sino al 20.04.2023, per 30 (trenta) gg. consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sumirago, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, da inviare:
 - per posta all'indirizzo: Comune di Sumirago Ufficio Protocollo, Via San Lorenzo n. 21, CAP 21040 (farà fede il timbro di spedizione postale);
 - direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo negli seguenti orari: *lunedì 10:30 – 12:00, martedì 17:00 – 18:00, mercoledì 10:30 – 12:00, giovedì 10:30 – 12:00, sabato 10:30 – 12:00;*
 - a mezzo Pec all'indirizzo: *comune.sumirago@pec.intercom.it*
- La documentazione relativa al Catasto Incendi è consultabile:
 - sul sito internet del Comune di Sumirago *www.comune.sumirago.va.it* dal quale potrà essere anche scaricata;
 - presso gli uffici del Settore Tecnico nei giorni di: *martedì e giovedì 10:00 – 13:00, sabato 10:00 – 12:00*
- le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 20.04.2023 ore 12:00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.**

È inoltre vietata per 10 (dieci) anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in

Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Via S. Lorenzo, 21 – 21040 SUMIRAGO

Tel. 0331/1731500 - Fax 0331/909520 - Email: settoretecnico@comune.sumirago.va.it

U

COMUNE DI SUMIRAGO
Comune di Sumirago

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0002718/2023 del 22/03/2023

Firmatario: LORENZO IELMINI

cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per 5 (cinque) anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per 10 (dieci) anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Sumirago, lì 22.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Arch. Lorenzo Ielmini
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lvo 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*